

STATUTO

**TERRA DI RESILIENZA
COOPERATIVA SOCIALE
A.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MORIGERATI SA PIAZZA UMBERTO
I 12

Numero REA: SA - 416057

Codice fiscale: 05055860653

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-06-2012 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 8840 DELLA RACCOLTA

STATUTO

DELLA SOCIETA' COOPERATIVA "TERRA DI RESILIENZA COOPERATIVA SOCIALE a r.l. "

Titolo I

Denominazione - sede - durata

Art.1) E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione **"TERRA DI RESILIENZA COOPERATIVA SOCIALE a r.l. "**.

Art.2) La società cooperativa ha sede legale in Morigerati (SA).

Titolo II

Scopo e oggetto

Art.3) La Società Cooperativa, retta e regolata dai principi della mutualità, senza finalità di lucro, ha lo scopo di ottenere, tramite la gestione associata dell'azienda nella quale presta la propria attività di lavoro tutto il gruppo sociale, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali in virtù di tutte le disposizioni legislative vigenti e future in favore dell'occupazione e della cooperazione attraverso:

A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91,

B) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, ai sensi della lett. B) della legge 381/91, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

Le attività riguarderanno il sostegno alla formazione ed all'inserimento lavorativo di portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, ex degenti di Istituti Psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e qualsiasi altra forma di emarginazione prevista dalla Legge 381/91 e sue successive modificazioni, ma anche di persone che non presentano bisogni speciali, cioè problematiche sanitarie o difficoltà sociali di particolare gravità.

Le attività riguarderanno inoltre la gestione di servizi sanitari, sociali, assistenziali e educativi orientati in via prioritaria ma non esclusiva alla risposta dei bisogni di anziani, minori, disabili fisici, psichici e sensoriali e ad ogni altra categoria di persone svantaggiate.

Lo scopo sarà concretizzato attraverso la gestione ed il collegamento coordinato e funzionale delle attività definite nell'art. 1 della legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

Comunque, dette attività di tipo A) e di tipo B), pur avendo una connessione tra di loro, verranno gestite distintamente dal punto di vista amministrativo, al fine delle agevolazioni fiscali, contributive dei relativi settori in questione.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e

lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, intende cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scale locale, nazionale e internazionale.

La Cooperative intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

A tal fine la Società Cooperativa, in relazione alle esigenze produttive, stipula con i soci contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma od in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La Società Cooperativa ha per oggetto, con riferimento agli interessi ed ai requisiti dei soci, le seguenti attività:

- 1) attivazione di servizi di riabilitazione, centri diurni e strutture residenziali e semiresidenziali di accoglienza e socializzazione, servizi integrati per residenze protette ed RSA, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura, l'ecoturismo, il turismo sociale o culturale;
- 2) attivazione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione;
- 3) attività e servizi per l'infanzia e l'adolescenza quali asili nidi, ludoteche e spazi per bimbi e altre strutture ludico-ricreative, centri vacanze e campi scuole, e ogni altra attività didattico-ricreativa e culturale volta alla crescita, allo sviluppo psicofisico e al recupero dei bambini e degli adolescenti;
- 4) servizi di assistenza e sostegno finalizzati all'inserimento sociale e lavorativo a favore degli immigrati;
- 5) assistenza domiciliare sanitaria e attività infermieristica;
- 6) attività di accompagnamento, trasporto socio-sanitario e segretariato sociale;
- 7) gestire scuole e impianti per il recupero e l'integrazione delle persone svantaggiate;
- 8) organizzazione e gestione di corsi di formazione, attività seminariali, convegni e ogni altra attività per l'aggiornamento e la qualificazione professionale, pubblicazioni, laboratori, attività culturali e artistiche nelle forme più varie (teatro, musica, cinema, arti visive e figurative, cinematografiche, multimediali, etc...) e secondo la più libera modalità di capacità ed espressione, nelle materie attinenti le attività sociali;
- 9) aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo e tempo determinato ed indeterminato, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali;
- 10) gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese fattorie sociali, case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili;
- 11) gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, museali, didattici e di animazione ivi compresa la realizzazione di supporti di qualsiasi tipo rivolti alla comunità in generale e l'istituzione di un centro studi e ricerche;
- 12) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi qualsiasi attività finalizzata all'inserimento di soggetti svantaggiati .
- 13) Gestire e condurre attività agricole, basate anche sui criteri di coltivazione biologica e biodinamica in proprietà o in affitto, e di ogni altra atti-

vità connessa all'agricoltura, ai sensi dell'art 2135 del codice civile; - prestazione di servizi nel settore silvicolturale ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, così come previsto dall'articolo 8 D.Lgs. 227/2001;

14) Gestire servizi educativi, riabilitativi e terapeutici in contesti non medicalizzati di agricoltura sociale, pet therapy e agricoltura didattica;

15) Gestire attività di produzione di oggetti di artigianato che si rifanno alla tradizione e attività di raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione di piante officinali.

Le suddette attività potranno essere svolte sia in forma privatistica per conto proprio e/o per conto terzi sia in convenzione con enti pubblici e privati.

- attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale socio-assistenziale e adatto alle attività previste dallo statuto;
- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe;
- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessario al raggiungimento dei fini sociali. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà infine usufruire di contributi, sussidi e finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze comunitarie, statali e regionali previste dalle leggi emanate ed emanande.

La Cooperativa potrà ottenere od acquistare il diritto di esclusiva mediante brevetto o marchio di disegni, prodotti, processi di lavorazione, modelli di attuazione industriale. La Cooperativa intende svolgere le attività sopra indicate in stretta collaborazione con tutte le forze pubbliche o private del territorio interessate a sviluppare iniziative volte alla prevenzione del disagio giovanile ed alla lotta alle sue cause, nell'ambito del mondo del lavoro. Tali iniziative saranno rivolte in particolare ai giovani, ed al trattamento, ed al reinserimento sociale di chi vive in condizioni di devianza o marginalità. La Cooperativa si può avvalere del contributo di terzi che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali "utenti" partecipino nelle diverse forme alle attività ed alla gestione della cooperativa. Inoltre può integrare la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Inoltre può servirsi di quanto lo Stato, attraverso gli organi centrali, regionali, locali, con le sue normative e mezzi vorrà promuovere in ambito socio-lavorativo. Potrà altresì agire conformemente a quanto le norme dell'Unione Europea sapranno predisporre per il recupero ed il reinserimento sociale e lavorativo di persone con difficoltà di collocamento. La Cooperativa può partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi. La Cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché potrà compiere, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, industriale e finanziaria ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali. La Cooperativa potrà acquistare o vendere immobili, richiedere mutui e finanziamenti purché connessi all'attività sociale.

Il tutto sotto l'osservanza delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

Art.4) La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Titolo III

soci

Art.5) Il numero dei soci è illimitato e non inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono essere soci della cooperativa i cittadini italiani che siano lavoratori ed esercitino un mestiere corrispondente alla specialità dell'oggetto sociale e comunque tutti coloro che posseggono requisiti idonei a realizzare lo scambio mutualistico perseguito o che comunque non abbiano interessi in contrasto con quelli della cooperativa e con espressa esclusione di coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art.6) La persona fisica che intende diventare socio della cooperativa deve presentare domanda all'organo amministrativo.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio, decide l'organo amministrativo con l'obbligo di precisare per iscritto il motivo dell'eventuale diniego, da comunicare all'interessato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione da parte dell'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea dei soci nei modi previsti dall'art.2528 C.C..

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quota, che potrà essere versato in unica soluzione ovvero nel seguente modo;

- almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministrativo.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota, una somma da determinarsi dall'Organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dell'ultimo bilancio approvato.

Art.7) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

In tutti questi casi spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto e della legge, legittimo il recesso, ed a provvedere in conseguenza, nell'interesse della società.

Art.8) Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo Amministrativo può escludere il socio:

- a) che ha perduto i requisiti per l'ammissione o sia stato interdetto, inabilitato fallito e non riabilitato;
- b) in qualunque modo, con colpa o dolo, arreca grave danno alla società;
- c) che, senza preventiva autorizzazione scritta dall'Organo amministrativo, prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli della cooperativa;

d) che non osservando le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento, commette gravi inadempienze degli obblighi sociali;

e) che, senza giustificati motivi, non adempie, nei tempi prescritti e con le modalità convenute ad obblighi di particolare rilievo e gravità, assunti a qualsiasi titolo nei confronti della cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta.

In questo caso il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua posizione con i pagamenti e l'esclusione può essere pronunciata soltanto dopo che siano decorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Art.9) Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo a norma degli artt. 7 ed 8 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale potrà proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Art.10) Nel caso di decesso del socio, la società continuerà con uno o più degli eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, entro sei mesi della morte del socio, a pena decadenza, sia accolta dall'organo amministrativo.

Art.11) Il socio receduto, escluso e gli eredi o legatari del socio defunto quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto solo al rimborso del valore nominale della quota versata oppure della minore somma risultante dal bilancio di esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di decadenza nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale.

I soci receduti od esclusi rispondono, verso la società, del pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi o i legatari del socio defunto.

Titolo IV

Capitale sociale - quote

Art.12) Il capitale della società è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o dell'assemblea dei soci non possono essere distribuite nè durante l'esistenza della cooperativa nè all'atto del suo scioglimento.

Art.13) Le quote sociali non possono essere cedute nè sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per gli eventuali possessori di quote di partecipazione della cooperativa.

Titolo V

Esercizio sociale - bilancio

Art.14) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano.

Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati nel rispetto dei principi della mutualità prevalente di cui all'art.2514 C.C.:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un dividendo ai soci cooperatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) un dividendo ai soci sovventori o ai possessori di eventuali strumenti finanziari in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi spettanti ai soci cooperatori;
- e) l'eventuale ulteriore rimanenza al fondo di riserva legale.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, delibera sulla destinazione dei ristorni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dello statuto e del regolamento interno; in ogni caso la ripartizione dei ristorni ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici ed in conformità dei criteri stabiliti nell'apposito regolamento; nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci l'assemblea potrà valersi delle facoltà previste dal III° comma dell'articolo 2545 sexies c.c..

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale sarà obbligatoriamente devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI Organi sociali

Art.15) Dell'assemblea dei soci.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo salvo i casi di legge nei quali la convocazione sia riservata ad altri, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea deve essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta domanda scritta da tanti soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

In questo caso l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza; essa deve conte-

nere, oltre all'ora, giorno e luogo (anche in luogo diverso dalla sede purchè in Italia) della prima convocazione, anche la data della seconda convocazione che potrà tenersi sin dal giorno successivo a quello stabilito per la prima.

In mancanza delle dette formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando sia presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti o siano stati informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi ove nominati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Art.16) L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare quando: in prima convocazione sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei soci stessi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati all'adunanza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto e dello scopo sociale, sulla sua trasformazione, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dovranno essere prese col voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti di tutti i soci.

Nei casi di trasformazione della società e di cambiamento dell'oggetto sociale i soci assenti o dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della iscrizione della deliberazione nel registro delle Imprese.

Art.17) Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea ma non potranno mai essere segrete.

Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la possibilità di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di altri tre soci.

Art.18) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in loro assenza dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario, anche non socio è fatta dall'assemblea su proposta del Presidente e non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno il

verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art.19) La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni dell'art. 2542 c.c..

I consiglieri eleggono tra i loro membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Art.20) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, telex, telefax, posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in videoconferenza o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri, che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti esaminati nonchè possa ricevere, esaminare, trasmettere documenti. Sussistendo tali condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art.21) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge, sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può, pertanto, e a puro titolo esemplificativo:

- provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;
- redigere il bilancio;
- compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare sull'ammissioni, recesso, esclusione dei soci;
- dare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai terzi;
- concedere, postergare o cancellare ipoteche;

- compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art.22) La firma e la rappresentanza sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione i quali potranno con la loro firma riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati i pagamenti di qualsiasi natura e titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Essi hanno inoltre la rappresentanza della società in giudizio, sia attiva sia passiva, avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di amministrazione, tutti i suoi poteri spettano al Vice Presidente.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art.23) Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ove nominato; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla elezione dei sostituti.

La scadenza della carica degli amministratori così nominati dall'assemblea è quella degli amministratori sostituiti.

Art.24) Il Collegio Sindacale, qualora sia esistente o diventi obbligatorio per legge, nelle ipotesi richiamate dall'art. 2543 cod. civ., si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci, dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili nei limiti consentiti dalla legge.

L'eventuale compenso spettante ai sindaci è stabilito con delibera dell'assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio.

Art.25) Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Gli sono attribuiti tutti i compiti e doveri previsti dalla legge ed esercita altresì anche il controllo contabile.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Titolo VII

Disposizioni generali e finali

Art.26) Il funzionamento tecnico amministrativo della società sarà disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea dei soci. Nello stesso regolamento

potranno essere stabiliti le modalità di funzionamento della cooperativa in funzione dello scambio mutualistico che si intende conseguire, i poteri del direttore e del Comitato Esecutivo, se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società o dei soci lavoratori della cooperativa.

Art.27) In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art.16, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinata a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le clausole mutualistiche di cui all'art.14 e del presente articolo sono inderogabili.

Art.28) Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative rette con i principi della mutualità prevalente anche agli effetti tributari.

F.to FALESE Marianna

F.to MARINO Dario

F.to GRECO Antonio

F.to TRIPODI Serafina

F.to PELLEGRINO Antonio

F.to VALLONE Marianna

F.to GRECO Olga

F.to MITIDIERI Claudia

FIRMATO NOTAIO FRANCESCO COPPA

IMPRONTA E SIGILLO